



FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Il Tribunale Federale

composto da:

avv. Antonio Di Salvo – Presidente

avv. Paolo Maffei -relatore

avv. Giovanni Smargiassi

ha pronunciato la seguente

Decisione n. 1/2018

nel ricorso ex art. 30 del Regolamento di giustizia presentato dal sig.

M ■■■ T ■■■

fatto:

Con atto del 07/12/2017 Il Sig. M ■■■ T ■■■ ha proposto ricorso al Tribunale per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità de: - provvedimento disciplinare emesso a suo carico dal GNS con decisione n.1 in data 11/01/2016 e - provvedimento di divieto di far parte dell'Ordinamento Sportivo per la durata di 10 anni, emesso dal Segretario Generale FPI in data 7/11/2017 a norma dell'art. 8 c. 5 e 6 dello Statuto Federale.

All'udienza innanzi al Tribunale Federale tenutasi il 10/01/2018 compariva il ricorrente con il suo procuratore avv. Fernando David, il quale illustrava i motivi esposti nell'atto introduttivo e nel corso di ampia discussione proponeva istanza cautelare di sospensione del provvedimento del Segretario Generale FPI per poter partecipare ad un corso di preparatore fisico CONI.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale Federale provvede come segue.

Motivi della decisione

Il ricorso è affidato a due argomentazioni : a) "Invalidità del provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale in data 11/01/2016 per violazione dei principi informatori della giustizia federale e del processo sportivo di cui all'art. 2, commi e), f) e J) del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva", e b) "Mancata conoscenza del provvedimento e carenza dell'elemento soggettivo della volontaria sottrazione alla sanzione – all'epoca non ancora – irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del divieto di far parte dell'Ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni a norma dell'art. 8 commi 5 e 6 dello Statuto Federale per volontaria sottrazione alla sanzione irrogata".



Quanto al primo motivo ed alla connessa richiesta di declaratoria di invalidità della sanzione irrogata dal GSN con decisione n. 1 del 11/01/2016 questo Tribunale non è competente a decidere della validità e/o della efficacia della sanzione del GSN, essendo espressamente demandata la relativa competenza in appello alla Corte Sportiva di Appello, in forza dell'art. 23 del RdG; ne consegue l'inammissibilità del motivo sub A) e la reiezione per la stessa ragione della domanda di annullamento e/o dichiarazione di nullità della pronuncia del GSN n. 1 dell'11/01/2016.

Quanto al motivo sub B) occorre prendere le mosse dalla formulazione dello Statuto Federale che all'art. 8, comma 5 prevede il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per "*quanti si siano sottratti **volontariamente** con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti*".

Inequivocabilmente la sanzione del divieto decennale è legata ad un comportamento volontario e consapevole del soggetto destinatario escludendosi qualsiasi automatismo; occorre che sussistano volontarietà e consapevolezza di metter in opera un comportamento diretto ad evitare l'applicazione di una sanzione e che dunque il comportamento del soggetto sanzionato sia inequivocabilmente interpretabile come sostenuto dalla consapevolezza e volontarietà di eludere una sanzione. Si tratta di apprezzamento che non può non essere rimesso al giudice, caso per caso.

Nel caso di specie il provvedimento del Segretario Generale si fonda sul mancato rinnovo del tesseramento per l'anno 2016 che di per sé costituirebbe l'ipotesi di volontaria sottrazione alle sanzioni disciplinari irrogate. Si legge infatti "la S.V. non si tesserava per tutto l'anno 2016 sottraendosi, così, volontariamente all'esecuzione della sanzione stessa."

In realtà, come osservato e dedotto dal ricorrente, alcuni elementi conducono a dubitare che vi sia stata effettiva consapevolezza e volontà elusiva in capo al sig. T■■■■■ rispetto alla sanzione irrogata dal GSN. In primis è oggettivo e facilmente verificabile che il numero di tessera del sig. T■■■■■ all'epoca dei fatti fosse ■■■9, o anche ■■■5, ed è altrettanto verificabile che nel referto della riunione svoltasi a Brescia il 19/12/201, venne attribuito al sig. T■■■■■ il n. ■■■6, in realtà riconducibile ad altro soggetto tesserato per la medesima ASD come tecnico, ed è possibile che il sig. T■■■■■ fosse pertanto del tutto estraneo alla vicenda e conseguentemente fosse inconsapevole di eventuali pendenze disciplinari a suo carico. Inoltre all'epoca della decisione n. 1 del 11/01/2016 il sig. T■■■■■ non risultava tesserato a far data dal 31 dicembre del 2015. Ne consegue che è credibile e ragionevole che la decisione del GSN, che fu inviata all'inizio del 2016 all'indirizzo di posta elettronica ordinaria di quella che era stata la società di appartenenza del tesserato per l'anno 2015, non sia stata portata a conoscenza del sig. T■■■■■ che in quel momento, e per tutto l'anno 2016 allora in corso, non fu tesserato con la società e non svolse attività sportiva federale e pertanto ragionevolmente non frequentava i locali della ASD; indizio concorde in tal senso è la dichiarazione del presidente della E■■■■■ S■■■■■ Boxe sig. F■■■■ M■■■■ del 23/11/2017 che addirittura non ricorda di aver ricevuto la notifica della decisione del GSN. Inoltre non può non rilevare che il sig. T■■■■■ abbia rinnovato il suo tesseramento in data 26/09/2017, rendendo cioè possibile

l'applicazione della sanzione disciplinare irrogata dal GSN prima che gli venisse comminata dal Segretario Generale il divieto decennale di far parte dell'ordinamento sportivo. Delineato un simile quadro, appare possibile e ragionevole affermare che il sig. T [REDACTED] non abbia rinnovato il tesseramento, per tutto l'anno 2016 e parte del 2017 fino a settembre, per motivi estranei alla volontà di sottrarsi ad una sanzione disciplinare. Altrimenti non troverebbe spiegazione la sua richiesta di nuovo tesseramento del 26/09/2017, che ha reso possibile applicargli la sospensione irrogata dal GSN.

Alla luce di quanto sopra si può concludere che non sussista la violazione di cui all'art. 8 comma 5 dello Statuto Federale per difetto dell'elemento soggettivo della volontarietà e consapevolezza. Deve essere dunque annullato il provvedimento impugnato e potrà applicarsi il provvedimento disciplinare del GSN n.1 dell'11/01/2016, esecutivo, la cui esecuzione sembra esser stata sin qui rinviata.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale come sopra composto, all'unanimità, annulla il provvedimento prot. 2572 del 07/11/2017 del Segretario Generale di divieto di far parte dell'Ordinamento Sportivo comminato al sig. M [REDACTED] T [REDACTED].

Si dispone la restituzione della tassa d'accesso alla giustizia.

Così deciso in Roma, in data 22 gennaio 2017 presso gli Uffici della FPI.

Il Tribunale Federale – Il Presidente
(Avv. Antonio Di Salvo)

Il relatore
(avv. Paolo Maffei)

